

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2077

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LUCIFREDI e RUSSO CARLO

Annunziata il 10 luglio 1951

Attribuzioni delle Giunte provinciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La ricostituzione delle Amministrazioni provinciali su base elettiva, con il conseguente ripristino del Consiglio provinciale, e, al fianco di esso, di un organo ristretto, la Giunta provinciale, ha fatto sorgere una grave difficoltà di funzionamento delle neo-elette amministrazioni.

Infatti nella legge 18 maggio 1951, n. 328, che, per regolare le attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle amministrazioni provinciali, ha richiamato in vigore le vecchie disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, si è dimenticato di aggiornare le disposizioni stesse al mutato valore della lira, cosicché le Giunte provinciali in tema di contratti, appalti, impegni di spesa, ecc., vedono ancor oggi limitata la sfera di loro propria competenza a lire 50.000, così come nasce dal combinato disposto degli articoli 87 e 52 del citato decreto 30 dicembre 1923.

Non è necessario sottolineare l'inadeguatezza di tale limite, la cui esistenza imporrebbe di dover convocare di continuo, anche per deliberazioni di minimo rilievo, il Consiglio provinciale, oppure di ricorrere alla finzione delle deliberazioni d'urgenza previste dall'articolo 251 del testo unico, con palese scapito della serietà della declaratoria d'urgenza.

Risulta bensì che alcune amministrazioni provinciali ritengono che l'ostacolo possa

essere superato in via interpretativa, considerandosi sostituito al rinvio che l'articolo 87, n. 1, del decreto del 1923 fa « ai valori indicati alla lettera a) dell'articolo 52 » del decreto stesso un generico rinvio alle norme che oggi regolano i contratti dei comuni, dei quali tratta l'articolo 52 suddetto, oggi abrogato. Pensiamo peraltro che, alla stregua dei principi generali che regolano l'istituto del rinvio legislativo, un'interpretazione del genere sia, quanto meno, molto ardita. Sembra ovvio d'altronde che in materia così delicata ed importante, che involge la validità di tanti e tanti atti delle Amministrazioni provinciali, non ci si possa affidare ad un'interpretazione dubbia, ma occorra una norma chiara e precisa, che valga ad elidere ogni incertezza. Questa norma, diversamente da quanto qualcuno ritiene, non è neppure l'articolo 92 del decreto del 1923, che ha altro e più limitato oggetto: sicché, a nostro giudizio, una lacuna sussiste, e merita di essere colmata.

In questo stato di cose, per evitare il protrarsi dell'inconveniente, abbiamo l'onore di raccomandare alla vostra attenzione l'allegata proposta di legge, che, mantenendosi nel quadro del sistema della legislazione 1915-1923, aggiorna all'odierno valore del denaro i limiti da essa stabiliti per la competenza della Giunta provinciale.

Uniformandosi al criterio del legislatore del 1923, che per la fissazione di tali limiti faceva riferimento, coll'articolo 87 del decreto, alle norme contenute nell'articolo 52 dello

stesso in tema di contratti dei maggiori comuni, nella presente proposta si sono riprodotti i limiti di valore che la legislazione ora vigente fissa nella materia stessa, quali risultano dall'articolo 87 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1947, n. 530. Per le azioni giudiziarie, la proposta riproduce, per le provincie, i limiti fissati in relazione ai maggiori comuni dall'articolo 98 testo unico 1934, nel testo ad esso dato dalla citata legge 9 giugno 1947.

Nel presentare questa proposta, e nel raccomandarla al suffragio degli onorevoli Colleghi, formuliamo il voto che all'attuale legislazione di ripiego relativa a tutta questa materia abbia al più presto a sostituirsi un organico nuovo testo di legge comunale e provinciale, che soddisfi alle richieste da tanti parti formulate e renda meno ardua la conoscenza delle norme vigenti a quanti, competenti e non competenti, debbono farne quotidiano maneggio per le necessità delle amministrazioni locali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 87 del regio' decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« Oltreché sugli oggetti indicati nell'articolo 250 della legge, modificato dall'articolo 86 del presente decreto, appartiene alla Giunta provinciale di deliberare intorno agli oggetti indicati ai n. 2 e 3 dell'articolo 241 della legge, modificato dall'articolo 80 del presente decreto, ai lavori relativi a strade, fiumi e torrenti, posti dalla legge a carico delle provincie, ai progetti di lavori, alle forniture ed ai contratti, quando si tratti:

a) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 2.500.000;

b) di spesa che non superi annualmente le lire 500.000 e cui la provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, sempreché per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

c) di locazione di fondi rustici, fabbricati o altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Spetta parimenti alla Giunta provinciale deliberare intorno alle azioni possessorie ed a tutte quelle altre da sostenere in giudizio, che non eccedano il valore di lire 2.500.000.

È pure di competenza della Giunta provinciale deliberare intorno allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, allo storno da un articolo all'altro della stessa categoria, nonché all'erogazione delle somme stanziante

in bilancio per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o per servizi di economia.

Le deliberazioni di cui al primo comma sono comunicate al consiglio provinciale nella prima adunanza ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.